



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 09/02/2005

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 dicembre 2004, n. 512

Procedura di V.I.A. - Realizzazione di un centro di soggiorno - casa della salute "Terme Donna Margherita", in loc. Valle della Menolecchia - Comune di Vieste - Prop. Sig.ra Martucci Grazia.

L'anno 2004 addì 21 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

con nota acquisita al prot. n. 4200 del 15.05.2003 la Sig.ra Martucci Grazia, tramite l'Ing. Giovanni Minervino - Via Dante Alighieri, 123 - Vieste - ha presentato atti integrativi e la richiesta di riesame del parere espresso con Determina Dirigenziale n. 67 del 14.03.2004 2001 e concernente la realizzazione del centro di soggiorno - casa della salute "Terme Donna Margherita", in loc. Valle della Menolecchia, nel comune di Vieste;

con nota prot. n. 4236 del 16.05.2003, il Settore Ecologia trasmetteva all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali - Assessorato all'Ambiente - la documentazione sopra specificata;

in data 24.06.2003 tali elaborati venivano assegnati al costituito Comitato Regionale V.I.A.;

con nota prot. n. 6076 del 17.07.2003, il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni prese dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 09.07.03), richiedeva al proponente delle integrazioni progettuali in merito all'intervento proposto;

con nota acquisita al prot. n. 8891 del 17.10.2004 venivano trasmesse le integrazioni richieste;

il Comitato regionale per la V.I.A., nella seduta del 03.12.2004, esaminati gli atti e le integrazioni pervenute, ha rilevato quanto segue

Si tratta di un progetto per la realizzazione di un complesso alberghiero in un'area di 74 ha ca. in località "Valle della Menolecchia", nel comune di Vieste.

L'area è confinante con il Parco Nazionale del Gargano ed è compresa all'interno del pSic "Testa del Gargano" cod. IT110012.

Il progetto prevede l'urbanizzazione di parte dell'area con la costruzione di edifici per 4633 mq e 19.209 mc con infrastrutture (parcheggi e strade) per altri 7600 mq.

Il progetto ha avuto una prima valutazione negativa da parte dell'Ufficio preposto che, sulla base di sopralluoghi effettuati dal proprio personale tecnico e dalla documentazione posseduta, motivava in data 14 marzo 2003 il parere rilevando una serie di carenze, tra le quali le principali sono la mancanza di un

elaborato di valutazione di incidenza ambientale, la mancanza di una cartografia dalla quale fosse possibile valutare l'esatta ubicazione dell'intervento e la distanza delle stesse dalle aree boscate, la mancanza di un progetto da cui conoscere la localizzazione di un futuribile campo da golf citato nel progetto ma non espressamente esplicitato.

In data 15 maggio 2003 la proprietaria faceva pervenire richiesta di riesame e trasmetteva all'ufficio alcuni atti integrativi tra cui lo studio di valutazione di incidenza, una documentazione fotografica, una perizia giurata sullo stato dei luoghi da edificare.

Nella richiesta viene evidenziato come la mancata produzione in prima istanza della valutazione di incidenza fosse dovuta ad un'errata indicazione del comune di Vieste del 12/12/2001 successivamente corretta il 6/11/2002.

Con la perizia giurata si dimostra come l'intervento edificatorio avvenga solo su un oliveto di recente impianto e non su un'area boscata a pini, si dichiara che non vi sono oliveti secolari, e che non vi è alcuna intenzione da parte della proprietà di realizzare un campo di golf.

Sulla base di detta documentazione, ed in seguito a verifiche sul terreno, l'Ufficio PARCHI E Riserve Naturali, presso l'Assessorato all'Ambiente, ha rilevato l'esistenza di habitat prioritari in aree confinanti a quella d'intervento, la presenza di ulivi secolari nella zona più pianeggiante tra la strada e l'edificio, in area interessata dalla viabilità del progetto, ed ha dato parere positivo LIMITATAMENTE ALLA SOLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA, purchè siano rispettate le seguenti prescrizioni:

che il campo da golf non sia realizzato;

che i parcheggi e la viabilità prevista e non solo gli edifici siano spostati più a valle, lontano dal bosco, in area limitrofa alla strada di Spiaggia Castello;

che l'area interposta tra gli edifici ed il bosco non sia interessata da alcun intervento di trasformazione o da alcuna attività antropica in modo da funzionare come zona di rispetto del bosco e della sua funzionalità;

che nessuna pianta secolare di ulivo venga spiantata;

lasciando altre valutazioni (ad esempio in merito alle cartografie degli strumenti urbanistici e dei PUTT definite dai proponenti obsolete e non più rappresentative della realtà, alla tipologia degli edifici, all'impatto paesaggistico, etc.) agli Uffici competenti.

Ancora una volta si fa rilevare alla commissione come la documentazione allegata sia del tutto insufficiente per potere trarre indicazioni tali da poter emettere un giudizio di merito, avendo avuto migliori indicazioni dalle poche pagine di corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali ed i proponenti il progetto.

Lo studio di valutazione di incidenza ambientale dedica 12 pagine agli aspetti ambientali abiotici, 7 a quelli biotici di cui 1 alla flora, 2 alla fauna, 3 agli ecosistemi ed 1 alle connessioni ecologiche. Infine termina con 1 pagina e 6 righe di Valutazione di incidenza, 2 pagine di Criteri di sostenibilità ambientale e 13 righe di conclusioni.

La povertà in contenuti di questi elaborati costringe i tecnici degli uffici interessati, e, in alcuni casi, i validatori, ad onerosi sopralluoghi, per poter esprimere un parere con cognizione di causa.

Ciò stante, il Comitato Regionale per la V.I.A. ritiene opportuno fare proprio il parere espresso dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali e quindi dare parere favorevole limitatamente alla valutazione di incidenza ambientale, notificando agli altri uffici le incongruenze rilevate, ed obbligando la proprietà a seguire nella esecuzione dei lavori le prescrizioni raccomandate nella nota sopraccitata;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L. R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.12.2004, parere favorevole limitatamente alla sola valutazione di incidenza ambientale per il progetto di realizzazione del centro di soggiorno - casa della salute "Terme Donna Margherita", in loc. Valle della Menolecchia, nel comune di Vieste, proposto dalla Sig.ra Martucci Grazia, tramite l'Ing. Giovanni Minervino - Via Dante Alighieri, 123 - Vieste -, lasciando altre valutazioni (ad esempio in merito alle cartografie degli strumenti urbanistici e dei PUTT definite dai proponenti obsolete e non più rappresentative della realtà, alla tipologia degli edifici, all'impatto paesaggistico, etc.) agli Uffici competenti e purchè si osservino le seguenti prescrizioni:

che il campo da golf non sia realizzato;

che i parcheggi e la viabilità prevista e non solo gli edifici siano spostati più a valle, lontano dal bosco, in area limitrofa alla strada di Spiaggia Castello;

che l'area interposta tra gli edifici ed il bosco non sia interessata da alcun intervento di trasformazione o da alcuna attività antropica in modo da funzionare come zona di rispetto del bosco e della sua funzionalità;

che nessuna pianta secolare di ulivo venga spiantata;

Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01

Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore

Dott. Luca Limongelli